



## Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N.  
68

20.02.2017

### Credito Videosorveglianza

**Categoria:** Contribuenti  
**Sottocategoria:** Varie

Il contribuente che nel 2016 ha sostenuto spese per “videosorveglianza” e che vuole vedersi riconoscere il relativo credito istituito con la Legge n. 208/2015, può presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate nel periodo 20 febbraio 2017 – 20 marzo 2017. La domanda potrà essere presentata direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario incaricato. Il credito spetta esclusivamente se la spesa si riferisce ad immobili NON utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo (ed anche ad immobili utilizzati promiscuamente) e per conoscere la percentuale massima spettante occorrerà attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (da adottarsi entro il 31/03/2017).

#### Premessa


Il comma 982, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto, per l’anno 2016, un credito d’imposta per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. E’ questo il c.d. **“Credito Videosorveglianza”**.

Con il successivo decreto del MEF 6 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 298 del 22 dicembre 2016) sono state definite le modalità di accesso al beneficio, prevedendo l’obbligo per i soggetti interessati di presentare all’Agenzia delle

Entrate apposita istanza, secondo modalità e termini che andavano definiti dalla stessa Agenzia.

È così arrivato il provvedimento del 14 febbraio 2017 da parte delle Entrate (cui ne seguirà un ulteriore volto a definire la percentuale massima di credito spettante).

### Credito Videosorveglianza (Iter normativo)



### Ambito oggettivo e soggettivo

Il credito in commento prevede i seguenti ambiti applicativi.

Credito videosorveglianza (Ambito applicativo)	
Ambito oggettivo	Ambito soggettivo
<b>Il credito spetta per le spese sostenute nel 2016, per:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ installazione di sistemi di videosorveglianza digitale;</li><li>⇒ installazione di sistemi di allarme;</li><li>⇒ contratti stipulati con istituti di vigilanza.</li></ul>	Le predette spese devono riferirsi ad immobili NON utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Il credito spetta anche se la spesa è sostenuta in relazione ad immobili adibiti promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente. In tal caso, però, esso spetta nella misura del 50% della spesa.

### Cosa deve fare il contribuente

Al fine di vedersi attribuire il credito in commento è necessario che sia presentata apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con cui il contribuente comunica:

- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale del fornitore del bene o servizio la cui spesa dà diritto al credito;
- il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'IVA.

Con riferimento a quest'ultimo punto occorre specificare se la fattura è relativa all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente.

### Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza va presentata esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente (se abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);
- oppure tramite intermediario incaricato.

In particolare, il provvedimento del 14 febbraio 2017, stabilisce quanto segue:

Modalità e termini di presentazione della domanda		
Modalità di presentazione	Disponibilità del software	Termine di presentazione
Esclusivamente in via telematica	Tramite il software <b>Credito Videosorveglianza</b> (disponibile gratuitamente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 20 febbraio 2017).	Dal 20/02/2017 al 20/03/2017



Nota bene

È consentita la presentazione di un'unica richiesta contenente i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Nell'ipotesi in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l'ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.

### Misura del Credito e modalità di utilizzo

Il credito d'imposta in commento è riconosciuto nella misura percentuale determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e il credito d'imposta complessivamente richiesto.

Tale misura sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il **31 marzo 2017**.

In merito alle modalità di utilizzazione è stabilito che:

- ↳ il beneficiario potrà utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione, tramite modello F24 da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta;
- ↳ le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono anche utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

### Normativa e prassi di riferimento

- Legge n. 208/2015;
- Decreto MEF 6 dicembre 2016;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2017.

- Riproduzione riservata -